



# COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N°

16

DEL 30.03.2018

**Oggetto: Ordinanza di divieto balneazione – “Stagione balneare 2018”.**

## IL SINDACO

Vista la nota Prot. n° 0238 del 19.03.2018 dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani), assunta al Protocollo di questo Ente al n° 0003296 del 20.03.2018, con la quale è stato trasmesso il D.D.G. n° 404 del 09 Marzo 2018, emesso dalla Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico a firma del Dirigente Generale DASOE Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Visti, per il Comune di Trappeto, le allegate tabelle 5/B – 5/D) al D.D.G. n° 404/2018, sopra richiamato, che in riferimento alla “Stagione Balneare 2018”, individuano rispettivamente la tabella 5/B il tratto di mare e di costa non adibito alla balneazione e la tabella 5/D il tratto di mare e di costa interessato da immissione.

Visti i seguenti Articoli del D.D.G. n° 404/2018 i quali stabiliscono:

- Art. 1: che la stagione balneare 2018 ha inizio l’01 Aprile 2018 e termina il 31 Ottobre 2018;
- Art. 3: che per la “Stagione balneare 2018” sono individuati e classificati i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione indicati nelle allegate, relativi a ciascun ambito provinciale.
- Art. 8: che i Sindaci dei Comuni, in attuazione dell’Art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 Marzo 2010, sono tenuti ad adottare tutti provvedimenti di competenza, ivi compreso quello dell’affissione dei cartelli metallici di divieto di balneazione in numero adeguato, e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore ai parametri richiesti per legge.
- Art. 9: che le ordinanze (provvedimento di competenza del sindaco) in ottemperanza al D.D.G. n° 404/2018 devono essere adottate entro e non oltre il 31 Marzo 2018 e devono specificare il motivo del divieto, l’estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche.

Preso atto dell’Art. 2, comma 4, lett. a) del Decreto Interministeriale 30 Marzo 2010 il quale fa obbligo, qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite, che vengano attivate le azioni di gestione per l’adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale e venga data informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto, giusto Art. 8 del D.D.G. n° 404/2018, sopra richiamato;

Valutato che necessita salvaguardare e tutelare la salute pubblica, ed assicurare garanzia in materia igienico sanitaria;

Atteso che il presente provvedimento risulta indifferibile ed urgente;

Visto l’Art. 50 del T.U.E.L. – D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., il quale tra le competenze del Sindaco prevede l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto l’Art. 54 del T.U.E.L. – D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii. che tra le attribuzioni del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sancisce l’adozione con atto motivato di provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a dare applicazione a quanto disciplinato dal D.D.G. n° 404/2018 emettendo apposita ordinanza per il divieto di balneazione sui tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento, come da tabelle per il Comune di Trappeto, rispettivamente 5/B – 5/D, che risultano essere i seguenti:

**«Tratti di mare e di costa e non adibiti alla balneazione per inquinamento»**

- Descrizione Zona: Porto di Trappeto
- Codice punto: //
- Lunghezza tratto: 300
- Coord. Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali : Inizio tratto Lat. 38,0699; Long. E 13,0369;  
Fine tratto Lat. 38,0715; Long. E 13,0397;

**«Tratti di mare e di costa interessati da immissione»**

- Descrizione Zona: Torrente Pinto
- Coord Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali. Lat. 38,0791; Long. 13,0641;  
Visto il T.U.E.L. – D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Interministeriale 30 Marzo 2010;
- Visto il D.D.G. n° 404 del 09.03.2018;
- Tutto ciò premesso;

**ORDINA**

- 1) Il divieto di balneazione per la “**Stagione balneare 2018**” nei seguenti tratti di mare e di costa di seguito riportati:

**«Tratti di mare e di costa e non adibiti alla balneazione per inquinamento»**

- Descrizione Zona: Porto di Trappeto
- Codice punto: //
- Lunghezza tratto: 300
- Coord. Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali : Inizio tratto Lat. 38,0699; Long. E 13,0369;  
Fine tratto Lat. 38,0715; Long. E 13,0397;

**«Tratti di mare e di costa interessati da immissione»**

- Descrizione Zona: Torrente Pinto
- Coord Geogr. WGS 84 a quattro cifre decimali. Lat. 38,0791; Long. 13,0641;

**DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Trappeto, nonché mediante l’istallazione, sui luoghi sopra richiamati, dei cartelli con Divieto di Balneazione, giusta Art. 8 del D.D.G. n° 404/2018;

- 3) La trasmissione di detto provvedimento ai seguenti Enti:

- \* Al Ministero della Salute e dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
- \* All’Assessorato Regionale della Salute – Palermo;
- \* All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Palermo;
- \* Al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP – Palermo;
- All’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Palermo;
- Al Responsabile Settore Tecnico del Comune di Trappeto;
- Al Comando Polizia Municipale – Trappeto (PA);
- Al Comando Stazione Caserma dei Carabinieri – Trappeto (PA);

**DEMANDA**

- Al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere all’affissione dei cartelli metallici di divieto di balneazione in numero adeguato, e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore ai parametri richiesti per legge.

- Al personale della Polizia Municipale (Vigili Urbani), al personale della Locale Stazione Caserma dei Carabinieri e gli altri agenti di forza pubblica, che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all’accertamento delle eventuali violazioni;



**Il Sindaco**  
**Cosentino Santo**